

# COMUNE DI LABRO

PROVINCIA DI RIETI

Prot. 1759

ORDINANZA n° 12

del 02.09.2014

## IL SINDACO PRO-TEMPORE

- **Tenuto conto** delle segnalazioni di cittadini che denunciano la presenza di cani randagi, meticci, aggressivi in gran parte del territorio comunale ed in particolare nel centro storico;
- **Dato atto** che la libera circolazione dei predetti cani costituisce un pericolo per la pubblica incolumità;
- **Dato atto** che il Comune di Labro è sprovvisto di canile comunale sanitario;
- **Ritenuto** necessario ricoverare i cani, dopo la cattura nelle forme di legge, presso una adeguata struttura ricettiva;
- **Viste** le leggi in materia di sicurezza pubblica, di ordine pubblico ed i regolamenti comunali vigenti;
- **Visto** l'art. 38 della legge 142 dell'08-06-1990 e succ. mod. ed integrazioni;
- **Vista** la Legge 267/2000 e ss.mm.;
- **Tenuto conto** della esigenza urgente ed improcrastinabile di mantenere in condizioni igienico sanitarie adeguate nonché in condizioni almeno di minimo decoro tutto il territorio comunale di Labro, soprattutto per contrastare il più possibile il fenomeno del randagismo animale.
- La presente ordinanza reitera ed integra l'Ordinanza n° 8 del 23.07.2014.

### ORDINA

- Il divieto di lasciare liberi di girovagare ed incustoditi i cani di proprietà, su tutto il territorio comunale ed in particolare in qualsiasi luogo pubblico;
- Di catturare nelle forme di legge, per il tramite del Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Provinciale i cani sprovvisti di microchip e di trasferirli presso una adeguata struttura ricettiva.
- Ai trasgressori sarà applicata la sanzione prevista dalla Legge 267/2000 art. 7 bis commi 1 e 2 che va da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00.
- Il trasgressore o l'obbligato in solido, entro 60 giorni dal ricevimento del verbale di accertamento, possono effettuare il pagamento della sanzione in misura ridotta, pari ad un terzo del massimo o, se più favorevole o qualora sia stabilito un minimo della sanzione edittale, al doppio del minimo della sanzione prevista per la violazione, ai sensi dell'art. 16 della Legge 689/1981.
- Il pagamento in misura ridotta per la violazione di competenza, deve essere effettuato tramite versamento in C/C postale n° 15008022 al comune di Labro, specificando nella causale del versamento, il numero del verbale la data e il trasgressore.
- Entro 30 giorni dal ricevimento del verbale il trasgressore del verbale il trasgressore o l'obbligato in solido possono presentare uno scritto difensivo al Sindaco del comune di Labro per contestare o precisare quanto verbalizzato, può inoltre chiedere di essere ascoltato ai sensi dell'art. 18 della Legge 689/1981.
- La presentazione di uno scritto difensivo non ha effetto sospensivo dei termini di pagamento della sanzione.

- Qualora l'interessato, pur avendo presentato scritti difensivi, effettui il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della Legge 689/1981, il comune non procederà all'esame dello scritto difensivo stesso, poiché il pagamento ha effetto liberatorio e conclude in modo definitivo il procedimento sanzionatorio.
- Avverso la presente Ordinanza è possibile presentare ricorso al T.A.R. di competenza entro 60 giorni, ed al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Gli Agenti della Forza Pubblica presenti sul territorio sono incaricati di vigilare in merito alla esecuzione ed al rispetto della presente Ordinanza.

Labro, 02.09.2014

**Il Sindaco**

f.to Gastone Curini